



SENT 82/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Tammaro Maiello

Presidente

dott. Giovanni Comite

Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana

Consigliere

dott.ssa Carola Corrado

Primo referendario relatore

dott.ssa Flavia D'Oro

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al RG n. 60481 promosso da XX, nato

a XX il XX, c.f. XX,

rappresentato e difeso

dall'avv. Paolo Bonaiuti, c.f. BNTPLA66B05C745M, pec

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org fax 06.3700620, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16

-appellante-**contro****il Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t– Direzione Generale

della Previdenza Militare e della Leva, rappresentato in proprio, con sede in

Roma 00143 – Viale dell'Esercito, n.186, dal Coordinatore della Divisione

Dott.ssa Marina PROPERSI - PRPMRN60H56H501Y, con delega alla

rappresentanza in giudizio conferita dal Dirigente Generale

-appellato-

per l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione
per la Campania n. 1149/2021 depositata il 15.11.2021

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 14 maggio 2025 l'avv. Massimo Silvestri per delega
scritta dell'avv. Bonaiuti, per l'appellante, e il Ten. col. Roberto Sulli, per il
Ministero della difesa.

Considerato in

FATTO

1. Con la sentenza n. 1149/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la regione Campania rigettava il ricorso proposto dall'appellante sig.
XX XX ed avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermità sofferta ai fini dell'attribuzione della
pensione privilegiata.

Il sig. XX in data 17.08.2004 era stato incorporato, con l'8°
Blocco/V.F.A./2004, presso l'8° Rgt. Alpini in Cividale del Friuli, e
successivamente, in quanto vincitore del concorso per l'arruolamento quale
V.F.P.1, era incorporato con il Blocco V.F.P.1 del 2005 presso la Scuola di
Amministrazione e Commissariato di Maddaloni.

Dopo essere transitato nella ferma prefissata quadriennale (V.F.P.4) - con
giudizio di idoneità del 15.02.2006 – e dopo essere stato promosso Caporale
Maggiore, in data 27.10.2007, lo stesso era giudicato non idoneo quale
volontario in ferma AC4, per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica in
quanto riscontrato affetto da "*Bicuspidia della valvola aortica con rigurgito
di grado lieve in atto senza significato emodinamico*".

In data 29.07.2008 il medesimo era stato prosciolto per perdita dell'idoneità fisica-psicoattitudinale richiesta per il reclutamento (AC4), e collocato in congedo illimitato dal 30.10.2008.

In data 13.10.2011 era presentata istanza di pensione privilegiata e la CMO di Caserta, con processo verbale n. 1866 del 23.05.2013 giudicava l'infermità non classificabile. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, preso atto del suddetto processo verbale della C.M.O., con parere n. 30863/2013 reso nell'adunanza del 17.12.2013, riteneva che l'infermità in argomento non potesse riconoscersi come dipendente da fatti di servizio. E, sulla base di tale parere, il Ministero della Difesa emetteva il decreto n. 67 dell'11.04.2014 che respingeva l'istanza di pensione privilegiata.

Per tale ragione il XX proponeva il ricorso deciso con la sentenza qui impugnata. Nell'ambito del giudizio era richiesto di rendere un parere medico-legale l'UML presso il Ministero della salute, che riteneva la patologia sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio, ma preesistente al servizio in quanto di natura congenita. Superate, quindi, le contestazioni in ordine alla mancata partecipazione del CTP alle operazioni peritali, perché le parti erano state ritualmente convocate e comunque il CTP non aveva inviato proprie note; pertanto, sulla base del parere reso dall'UML, il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 1149/2021 della sezione territoriale per la Campania.

2. Avverso la suddetta sentenza il sig. XX XX presentava appello, in cui venivano ripercorsi i fatti e indicati i capi di sentenza impugnati. Era lamentata la *“Violazione di legge, consistente in mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 4-bis del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli artt. 97 e 166 del codice di giustizia contabile, dell'art. 2 delle Norme di*

attuazione del codice della giustizia contabile, dell'art. 195 c.p.c., degli artt. 64 e segg. Legge 1092/73, difetto di istruttoria mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile".

Secondo l'appellante la gravata sentenza risentirebbe del mancato confronto di natura tecnica, medico – legale, con travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta che si tradurrebbero in eccesso di potere e difetto di motivazione. Vi sarebbe apparente motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto.

Nell'ambito della consulenza disposta non sarebbe stato evincibile chi avrebbe preso parte a rendere il parere, perché era indicata la partecipazione di esperto esterno specialista in cardioangiochirurgia, ma le firme in calce al parere risultano essere soltanto quelle del direttore dell'ufficio e del responsabile del procedimento.

Rispetto alla sentenza impugnata l'appellante riteneva che il giudice di prime cure non avrebbe compreso la contestazione, posto che sarebbe un punto focale per la competenza e terzietà dell'organo e, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 3 /2003, per i pareri richiesti da autorità giudiziaria i collegi medico legali dovrebbero essere composti da uno o più esperti scelti tra medici ospedalieri o universitari. L'omessa indicazione del nominativo non consentirebbe di verificare il rispetto della legge.

Non sarebbe stato poi consentito al CTP di partecipare per autonoma e arbitraria decisione del CTU, non indicando l'ordinanza di richiesta del parere alcun termine per la nomina di un CTP.

Questa era comunicata allo stesso indirizzo posta elettronica certificata da cui proveniva la comunicazione di inizio delle operazioni peritali il giorno prima della data fissata. Mentre l'e-mail inviata il 12.12.2019, giorno delle operazioni peritali, alla responsabile del procedimento sarebbe stata di mera cortesia.

Secondo l'appellante, vi sarebbe stata pure la violazione del principio del contraddittorio non essendo stato neanche rispettato quanto previsto dal comma 5 dell'art. 97 c.g.c., che ricalca la disciplina processualcivilistica a cui il giudizio pensionistico faceva riferimento stante il rinvio dinamico ai sensi dell'art. 26 del regolamento di procedura (r.d. 1038/1933).

Non sarebbe stato infatti rispettato l'iter procedimentale dettato dalle norme, con violazione del contraddittorio e con ridotta possibilità di difesa. Vi sarebbe stata una compressione delle prerogative della difesa, negando l'interlocuzione diretta con il CTU al CTP nominato.

Erano poi riportate le ragioni secondo le quali vi sarebbero dati idonei a scalfire il parere medico legale reso dall'UML e si faceva presente che era stata prodotta una relazione medico legale del dr. Rallo, in replica al suddetto parere da ritenersi infondato non avendo riconosciuto il nesso concausale della genesi dell'aggravamento della funzionalità cardiaca.

Venivano riportate critiche nei confronti del parere dell'UML e si affermava che i passaggi critici enucleati nella relazione del Rallo non risulterebbero esaminati dal giudice di primo grado.

Nella sentenza impugnata non sarebbe stata valutata la critica di parte ricorrente alla consulenza tecnica d'ufficio, articolata attraverso la perizia del Rallo.

In conclusione, l'appellante, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, chiedeva:

“ di accoglierlo per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, 2° comma del Codice di Giustizia Contabile, riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4° comma del codice di giustizia contabile».

3. In data 31 luglio 2024 depositava la propria memoria il Ministero della difesa, nella quale innanzitutto si rilevava che non sussisterebbero nella sentenza i vizi di diritto esposti dall'appellante. Sarebbero arbitrarie le censure sollevate in ordine all'apparenza della motivazione. Con i motivi d'impugnazione si tenderebbe alla riforma della sentenza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per la patologia non dipendente da causa di servizio e non classificabile.

Già in primo grado l'appellante aveva contestato il parere reso dall'UML sotto il profilo procedurale, ma nulla obiettava sulla natura asintomatica della patologia sofferta.

Inoltre, rispetto alla censura relativa alla mancata comunicazione dei nominativi dei componenti del collegio medico legale, si affermava l'assenza di tale obbligo di verifica da parte del giudice dei componenti del collegio peritale. Si richiamavano i principi espressi dalla Corte costituzionale. Altresì si riteneva rispettato quanto previsto dall'art. 52 l. 3/2003 sulla formazione dei collegi medico-legali.

Le censure sollevate sarebbero volte ad un riesame di questioni di fatto, sotto forma di carenza nella motivazione, che sarebbe però inammissibile ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

Pertanto, il Ministero della Difesa chiedeva di:

- dichiarare inammissibile l'appello o comunque infondato;
- in subordine, in caso di accoglimento, per l'invocato trattamento pensionistico di non farlo decorrere da data anteriore all'1.11.2011, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.P.R. 1092/1973;
- nonché, in via di ulteriore subordine, che gli emolumenti accessori dovuti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente spettanti siano attribuiti secondo i principi fissati dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte con Sentenza n.10/2002/QM e con Sentenza n.6/2008/QM.

4. All'udienza del 14 maggio 2025 il difensore dell'appellante ribadiva le proprie argomentazioni in ordine ai vizi procedurali della CTU e alla mancata partecipazione del CTP alle operazioni peritali. Inoltre, replicava alle difese del Ministero, affermando in particolare che la giurisprudenza citata dall'ente sarebbe inconferente riguardando la possibilità della Corte di avvalersi di strutture pubbliche per avere una consulenza.

Il ten. col. Sulli, in rappresentanza del Ministero, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, ritenendo la stessa ben motivata e avendo l'UML ravvisato una lievissima insufficienza valvolare, scoperta casualmente perché asintomatica.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con il motivo di impugnazione proposto, l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado sia affetta da omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.

Invero, il giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento della decisione un presupposto errato consistente nell'aver condiviso il parere acquisito in corso di causa e questo sotto alcuni profili.

1.1. Sotto il primo profilo l'appellante lamenta che con l'ordinanza, con la quale era chiesto il parere all'UML, era disposta la partecipazione di un esperto della materia. Nel parere reso l'UML specificava di essersi riunito in collegio medico con la partecipazione di un esperto specialista in cardioangiochirurgia, del Direttore dell'UML e di un esperto in medicina interna, dirigente medico presso l'ufficio. Tuttavia, nel parere medesimo vi sono le firme soltanto del Direttore UML, del responsabile del procedimento e non anche dell'esperto specialista. Pertanto, non sarebbe possibile evincere chi fossero i componenti e verificarne la competenza e terzietà. Da qui la censura avverso la sentenza di primo grado che avrebbe definito pretestuose le contestazioni relative alla mancata indicazione dei componenti dell'UML. L'appellante, rispetto a tale profilo, lamenta che la detta mancata indicazione non consentirebbe di verificare se sia stata rispettata la norma sulla composizione dei collegi medici, che prevede la partecipazione di un esperto scelto tra i medici universitari od ospedalieri.

Orbene, la norma richiamata dall'appellante, art. 52 l. 3/2003 che ha inserito l'art. 4 bis al d.lgs. 266/1993, prevede che:

«1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o

dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato

ad esame diretto;

*b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra
gli organi competenti;*

*c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti
medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;*

*d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere
una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto
1950, n. 648, e successive modificazioni.*

*2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio
medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-
legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e
da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri».*

Occorre escludere che il caso di specie ricada nella lettera a) perché il
ricorrente non è stato sottoposto a visita diretta.

In ogni caso, nel parere dell'UML si dà atto che in ottemperanza all'ordinanza
n. 142/2019 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione
Campania, ha preso in esame, al fine di corrispondere al quesito proposto, la
documentazione relativa a XX, in Collegio Medico con la
partecipazione di esperto esterno specialista in Cardioangiochirurgia, del
Direttore dell'Ufficio Medico Legale e di specialista in Medicina Interna,
dirigente medico presso l'Ufficio. A fronte di tale affermazione, contenuta nel
verbale sottoscritto dal Direttore dell'ufficio e dal dirigente medico
responsabile del procedimento, non è stata fornita prova che la costituzione
del collegio non sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 l. 3/2003.

Del resto nello stesso atto d'appello la circostanza dell'assenza della richiesta

qualifica in capo agli specialisti è posta in formula dubitativa (pag. 15 si

afferma "*appare lecito quanto meno dubitare della corretta composizione del collegio*").

Conseguentemente, il motivo risulta infondato e va respinto.

1.2. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che non sarebbe stato consentito

al CTP di partecipare alle operazioni peritali, pur essendo stato lo stesso

nominato ritualmente e tempestivamente. Non era stato indicato

nell'ordinanza n. 142/2019, né nella comunicazione del 27.11.2019 della data

di inizio delle operazioni peritali, un termine per la nomina del CTP. Tale

nomina era avvenuta il giorno prima del suddetto inizio delle operazioni

peritali e quindi il CTP avrebbe potuto partecipare alle stesse. Mentre l'email

inviata il 12.12.2019 alla responsabile del procedimento sarebbe stata di mera

cortesia, specificando che si trattava di nomina già inviata il giorno prima.

Inoltre, non sarebbe stato rispettato quanto previsto dal comma 5 dell'art. 97

c.g.c. in termini di confronto tra CTU e parti processuali. Articolo questo che

ricalca la disciplina processualcivile richiamata dall'art. 26 r.d.

1038/1933.

Ciò prospettato dall'appellante, le doglianze sono infondate e non meritano

accoglimento.

La nomina del CTP era avvenuta in data 11.12.2019, il giorno prima

dell'inizio delle operazioni peritali fissato per il giorno 12.12.2019, come

indicato in sentenza e non contestato dall'appellante, che a pag. 16 dell'atto

d'appello afferma essere avvenuta il giorno prima come dimostrato e riportato

in sentenza.

Nella sentenza di primo grado è stato indicato che la nomina era stata comunicata all'UML con pec delle ore 19,57. Mentre in data 12.12.2019 altra e-mail era stata inviata alla responsabile del procedimento alle ore 12,26, quando la convocazione prevedeva l'inizio delle operazioni peritali alle ore 10,30.

Orbene, l'assenza del termine per la nomina di un CTP comporta che la stessa possa avvenire entro l'inizio delle operazioni peritali. Ma tale termine ultimo deve essere interpretato nel senso di effettuare la nomina e portarla a conoscenza dell'ufficio in tempo utile per la partecipazione alle operazioni peritali, alla luce del principio di leale collaborazione, che deve sempre connotare il contegno delle parti.

In ogni caso, nessuna violazione del principio del contraddittorio può ravvisarsi, considerato che risulta poi successivamente prodotta in giudizio la perizia di parte del dott. Rallo e potendo la parte controdedurre così alle risultane del parere dell'UML.

Per le stesse ragioni non sono condivise le doglianze relative alla mancata previsione dei termini per l'invio dello schema di relazione da parte del CTU alle parti, per l'invio di eventuali osservazioni dal CTP al CTU e per il deposito del parere finale.

Posto che nel giudizio di primo grado non era applicabile l'art. 97 del codice di giustizia contabile, stante la proposizione del ricorso in data anteriore all'entrata in vigore del codice, ma della corrispettiva norma del codice di procedura civile come richiamata dall'art. 26 r.d. 1038/1933, occorre rammentare la differenza tra la consulenza rimessa ad una struttura pubblica e la consulenza tecnica d'ufficio.

Osserva la giurisprudenza che non vi è l'obbligo di previsione dei suddetti termini nel primo caso. In particolare, è richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, *«che, nell'ordinanza n. 248 del 2007, ha confermato la prospettata differenziazione tra la richiesta di parere e di accertamento a uffici sanitari pubblici, così come previsto dall'art. 2, comma 2, della l. 658 del 1984, richiamato dall'art. 1, comma 3, della l. 19 del 1994, e lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio.*

Tali mezzi istruttori sono stati entrambi mantenuti nell'articolo 97 c.g.c., il quale ha distinto il procedimento di nomina di un consulente rispetto all'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche, quale quello in trattazione. È stato già osservato, in simili fattispecie, e sul solco di tale orientamento si pone la pronuncia in discussione, che la procedimentalizzazione cui si riferisce l'interessato deve ritenersi rivolta esclusivamente alla prima ipotesi, ovvero alla consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del c.g.c., nei limiti in cui lo stesso art. 97 vi fa rinvio (Sez. I App. n. 176 del 2019)» (sez. I Appello, n. 137/2021).

Condividendo tale assunto, seppur riferito all'art. 97 c.g.c., la procedimentalizzazione ha riguardo alla consulenza non affidata alle strutture pubbliche. In ogni caso, come evidenziato già sopra, la perizia del consulente dell'appellante è stata depositata nell'ambito del giudizio di primo grado e di essa ha tenuto conto il giudice di primo grado, perché nella sentenza impugnata in più punti della motivazione di merito si fa riferimento al consulente di parte, dott. Rallo. Pertanto, essendo stato comunque garantito il contraddittorio fra le parti, in concreto non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa.

Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ammesso che le critiche alla CFU posso essere formulate anche dopo la conclusione del sub procedimento relativo all'espletamento della CTU. In particolare si afferma che « *Deve ritenersi che i termini previsti dell'art. 195 c.p.c., u.c., abbiano natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolgano ed esauriscano, la loro funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicchè, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative nell'ambito del solo subprocedimento - sicchè il C.T.U. non dovrà depositare nel termine a lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti tardivamente rispetto al termine alle stesse all'uopo fissato - ma non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio (Cass., ord. 8/09/2020, n. 18657).* Reputa, infatti, il Collegio che la riforma del 2009 abbia proceduralizzato, assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente sul contenuto della consulenza e non, tout court, la possibilità di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio» (così Cass. Sez. un., n. 5624/2021 e nello stesso senso Cass., sez. V, n. 32965/2024).

Alla luce di quanto espresso, si ritengono infondati i motivi di censura proposti in ordine alla consulenza resa dall'UML.

2. L'art. 170 c.g.c. nei giudizi pensionistici limita l'appello ai motivi di diritto.

A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha

individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art. 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:

«È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni:

- che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;

- e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.),

qualifica come “questioni di fatto”, che ostano all’ammissibilità dell’appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un “motivo di diritto”, pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.

Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all’ipotesi concreta.

Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.

Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualevolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell’odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d’azione del giudice d’appello (Cass. 6501/2013). In specie, l’appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della “inesistenza della motivazione”.

Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/OM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il “difetto di motivazione” su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest’ultima,

che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003).

Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).

A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004). Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio

a precedenti cui si intende conformare”, debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell’art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell’art. 111, co. 6, della Cost.

In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d’app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell’assorbenza e, dall’altro, deve essere chiara nel suo *iter* logico.

Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenuti preminenti e decisivi per la soluzione.

La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati dell’atto a cui si fa rinvio.

In particolare, *«per cui, se l’atto a cui si fa rinvio è sintetico e criptico anch’esso, la motivazione della sentenza si considererà apparente; l’atto, in ipotesi la perizia officiata al C.M.L., deve essere poi agevolmente rintracciabile e conoscibile e non è necessario che il suo contenuto, attesi i principi di economicità e di ragionevole durata del processo, venga trascritto,*

salvo che la parte lo contesti ma con argomentazioni nuove (Cass. n. 11508/2016).

In tal caso, vanno offerte nuove risposte, oppure va evidenziata la ragione per la quale in realtà quegli argomenti non si possono considerare nuovi (Cass. n. 13708/2015).

In sostanza, la motivazione, essenziale alla funzione giurisdizionale, deve essere in grado di rendere chiaro e palese il ragionamento argomentativo, con particolare riferimento al passaggio tra l'individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione giuridica (Corte dei conti, Sez. III centrale, 448/2009, id. Sez. I d'app., 200/2012).

Il tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass.12123/2013).

Sicché, trattandosi di giudizi di primo e unico grado su dette "questioni", salvo l'annullamento della sentenza per vizi connessi alla motivazione, nei casi in cui la stessa non rechi argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento in ordine all'accertamento dei fatti (Cass. 5171/2023, 13248/2020 e 3799/2019), l'operato del primo giudice deve massimamente, come in specie avvenuto, ispirarsi alla ricerca della verità materiale, alla quale è funzionale il rito previdenziale accolto nel codice di giustizia contabile».

Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando nell'*iter* logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a fondamento della decisione, ma tali vizi non possono consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).

2.1. Ciò posto le doglianze formulate al punto 3 dell'atto appello sono inammissibili. Esse hanno ad oggetto critiche aventi ad oggetto l'aver ritenuto non sussistente la dipendenza da causa di servizio, rivolte alla valutazione medico legale espressa dall'UML e alla mancata valutazione delle critiche contenute nella perizia del dott. Rallo. Si risolvono quindi in questioni di fatto non esaminabili in questa sede.

Infatti, la sentenza di primo grado non appare affetta da carente o apparente motivazione. Emerge l'*iter* logico seguito dal giudice di primo grado per giungere alla conclusione, richiamando la consulenza resa nel giudizio dall'UML ed anche quanto fatto dal consulente di parte. In più punti della sentenza viene indicato in senso critico l'operato del consulente di parte, la cui perizia è stata quindi presa in considerazione dal giudice.

In ogni caso si rammenta che il giudice nell'esprimere il proprio convincimento non deve far riferimento a tutte le prove agli atti del giudizio.

Come reputa infatti la giurisprudenza sopra richiamata, *«il tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili*

con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass.12123/2013)».

Non vi è quindi nel caso di specie un vizio sub specie di omessa o apparente motivazione, risultando chiare le considerazioni espresse a supporto della decisione. Vi è la riproposizione, *sub specie* del suddetto vizio, di questioni di fatto non esaminabili in questa sede.

3. In conclusione, l'appello risulta in parte infondato e in parte inammissibile.

In considerazioni della peculiarità delle questioni trattate, in particolare processuali, si ritiene di compensare le spese.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile l'appello proposto, come nei termini spiegati in motivazione;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

